



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0007/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0276/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente
Daniela Nardo - Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31450/747pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 4 giugno 2026, nei confronti del sig. Davide Pizzo e della società ASD Calcio Cavarzere, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l'atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. **PIZZO Davide**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere;
- la società **A.S.D. Calcio Cavarzere**,

per rispondere:

- *“il sig. **PIZZO Davide**, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 - A.S.D. Calcio Cavarzere, disputata l'11.1.2026 e valevole per il girone C del Campionato di Promozione, tentato con insistenza di fare ingresso nell'area tecnica/spogliatoi nonostante gli fosse precluso l'accesso per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale n. 45 del 26.11.2025 del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., la sanzione della squalifica fino al 4.2.2026 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare, nonché per avere lo stesso, nell'occasione, innescato un acceso diverbio con i dirigenti della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 che gli stavano impedendo l'accesso, ai quali rivolgeva le seguenti espressioni: “io entro lo stesso, io entro lo stesso, io faccio quello che voglio”.*
- *la società **A.S.D. Calcio Cavarzere**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Davide Pizzo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.*

Fase istruttoria

Con segnalazione del 20.1.2026, il Presidente della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924, sig. Denis Fontana, riferiva alla Procura federale che al termine della gara U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 - A.S.D. Calcio Cavarzere, disputata l'11.1.2026 e valevole per il girone C del campionato di Promozione, l'allenatore della squadra avversaria sig. Davide Pizzo avrebbe tentato con la forza di fare ingresso nell'area tecnica dell'impianto sportivo, nonostante gli fosse precluso l'accesso poiché stava scontando la sanzione della squalifica precedentemente irrogatagli.

L'attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale si traduceva nel compimento degli atti d'indagine ed acquisizione dei documenti, come di seguito indicati:

- segnalazione del 20.1.2026 del presidente della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 sig. Denis Fontana;
- foglio censimento della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 per la stagione sportiva 2025–2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Calcio Cavarzere per la stagione sportiva 2025–2026;
- referto arbitrale relativo alla gara U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 - A.S.D. Calcio Cavarzere dell'11.1.2026 valevole per il girone C del campionato di Promozione;
- comunicazione mail del 10.2.2026 dell'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C. avente ad oggetto la posizione di tesseramento del tecnico sig. Davide Pizzo nella stagione sportiva 2025-2026;
- audizione del 24.2.2026 del sig. Nicola Corazza, dirigente tesserato per la società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924;
- audizione del 24.2.2026 del sig. Denis Fontana, presidente della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- audizione del 24.2.2026 del sig. Roni Zantomio, vicepresidente della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924;
- audizione del 10.3.2026 del sig. Daniele Vianello, direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere;
- audizione del 10.3.2026 del sig. Davide Pizzo, allenatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere.

Nello specifico, secondo quanto riportato nell'atto di deferimento, il sig. Denis Fontana, in sede di propria audizione del 24.2.2026 dinanzi alla Procura Federale, confermava la sua segnalazione, precisando che il sig. Davide Pizzo, nel mentre proseguiva nel suo intento di accedere all'area tecnica, incurante degli inviti dei dirigenti della squadra di casa ad astenersi, avrebbe preferito ad alta voce le frasi *"io entro lo stesso...io entro lo stesso... io faccio quello che voglio"*.

L'audito aggiungeva che il sig. Pizzo si allontanava soltanto dopo l'intervento dei dirigenti della squadra avversaria e che l'episodio era stato portato a conoscenza anche del direttore di gara.

Il sig. Nicola Corazza, dirigente tesserato per la società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924, in sede di propria audizione del 24.2.2026, confermava la condotta del sig. Davide Pizzo ed aggiungeva che quest'ultimo, per forzare l'ingresso nell'area tecnica, avrebbe addirittura tentato di *"spostare fisicamente"* le persone lì posizionate, venendo poi allontanato da *"3 o quattro persone della società del Cavarzere"*.

L'audito infine riferiva che quanto accaduto era stato portato a conoscenza dell'arbitro.

Il sig. Roni Zantomio, vicepresidente della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924, in sede di propria audizione del 24.2.2026, confermava la segnalata condotta tenuta dal sig. Davide Pizzo, nonché di aver sentito le frasi dal predetto preferite *"io entro lo stesso... io entro lo stesso... io faccio quello che voglio"*.

L'audito confermava, infine, che il sig. Pizzo avrebbe poi desistito dal contegno tenuto, allontanandosi dall'area tecnica, soltanto dopo essere stato a ciò convinto dai dirigenti della sua società.

Il sig. Daniele Vianello, direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere, confermava la condotta ascritta al sig. Davide Pizzo e in particolare la determinazione di quest'ultimo ad entrare nello spogliatoio della loro squadra.

Tutto ciò in sede di audizione del 10.3.2026, del cui verbale venivano riportati ampi passaggi testuali nell'atto d'inculpazione.

Infine, il sig. Davide Pizzo, in sede di propria audizione del 10.3.2026 (anch'essa riportata per ampi passaggi testuali nell'atto di deferimento), ammetteva:

-la propria intenzione, al termine della gara in argomento, a fare ingresso nello spogliatoio della sua squadra per recuperare il proprio zaino, che avrebbe precedentemente lasciato in custodia al dirigente accompagnatore Dall'Ara Matteo;

-di essersi, a tal fine, portato davanti all'ingresso degli spogliatoi, di essersi accodato ai calciatori e dirigenti della squadra avversaria per entrare insieme, di essere stato stratonato e trascinato fuori in malo modo, non appena varcato l'ingresso della zona spogliatoi, da un incaricato della Società dell'Ardisci, con cui avrebbe avuto un diverbio *"limitato esclusivamente ad uno scambio verbale senza alcuna offesa da parte mia"*;

-di essersi infine allontanato, dopo la ricomposizione della situazione per l'intervento del direttore sportivo e del direttore generale della sua società.

All'esito dell'attività istruttoria esperita, la Procura federale adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 aprile 2026, notificata in pari data al sig. Pizzo Davide e alla società A.S.D. Calcio Cavarzere.

A seguito della notifica della richiamata comunicazione e, in particolare, in data 7 maggio 2026, il sig. Pizzo Davide e la società A.S.D. Calcio Cavarzere facevano pervenire un'unica memoria, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Scalco.

Nella predetta memoria, gli interessati evidenziavano, in primo luogo, talune incongruenze che avrebbero connotato l'attività d'indagine della Procura federale, ad iniziare dalla discrepanza che sarebbe emersa nell'audizione dei dirigenti dell'Ardisci e Spera. Nello specifico, mentre i verbali dei sig.ri Fontana e Zantomio risulterebbero sostanzialmente identici, nel verbale del sig. Corazza mancherebbe completamente il passaggio relativo alla frase attribuita al Pizzo (*"Io entro lo stesso... io entro lo stesso... io faccio quello che voglio"*), avendo il Corazza affermato di non aver sentito nulla.

Tale ultima circostanza risulterebbe poco credibile, alla luce dei toni e della situazione descritta, nonché della conformazione dello stretto corridoio che conduce all'accesso degli spogliatoi dal lato della tribuna; la realtà dei fatti sarebbe, per contro, che quelle espressioni non sarebbero mai state pronunciate.

Inoltre, nella relazione finale d'indagine si attribuirebbero al sig. Corazza dichiarazioni che non troverebbero riscontro nel verbale sottoscritto dallo stesso dirigente.

Il sig. Pizzo e la società Cavarzere sottolineavano, dunque, che dell'episodio non vi sarebbe alcuna traccia nel referto arbitrale, lamentandosi del fatto che la relazione finale d'indagine darebbe piena ed assoluta veridicità alle argomentazioni riportate dai dirigenti della società denunciante, pur nella dedotta assenza di elementi oggettivi di riscontro, mentre non sarebbero prese in considerazione le argomentazioni portate dal sig. Pizzo e dal Direttore Vianello, direttore sportivo della società A.S.D. Calcio Cavarzere.

Aggiungevano che mancherebbe qualsivoglia condotta colpevole in capo al sig. Pizzo, il quale non sarebbe mai entrato negli spogliatoi né nell'area tecnica riservata, non essendosi concretizzato l'accesso, come emergerebbe dalla stessa relazione finale del Collaboratore della Procura Federale, la quale farebbe espresso riferimento ad un mero *"tentativo"*.

In definitiva, il comportamento contestato si sarebbe arrestato prima di qualsiasi effettivo ingresso; il sig. Pizzo sarebbe stato fermato immediatamente e bruscamente stratonato dai dirigenti dell'Ardisci e Spera, senza mai riuscire ad accedere ai locali.

Non risulterebbe allora integrata la contestata violazione dell'art. 21, comma 9, del C.G.S., il quale sanzionerebbe l'effettivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

accesso agli spogliatoi o lo svolgimento di attività vietate durante il periodo di squalifica, mentre il mero tentativo, rimasto privo di qualsiasi effetto, non assumerebbe rilievo disciplinare.

In ogni caso, l'intenzione del sig. Pizzo non sarebbe stata in alcun modo quella di creare tensioni, assumere comportamenti aggressivi o provocare alterchi, bensì unicamente di recuperare il proprio zaino, lasciato negli spogliatoi e contenente le chiavi di casa e dell'autovettura, necessarie per potervi fare rientro.

La dedotta assenza di responsabilità in capo al sig. Pizzo farebbe risaltare la necessità di archiviare anche la posizione della società, siccome coinvolta in virtù dell'operato contestato al predetto Pizzo.

In conclusione, gli interessati chiedevano l'archiviazione del procedimento.

Nondimeno, la Procura federale, ritenendo provata, alla luce di tutti gli elementi raccolti, la responsabilità del sig. Pizzo e della soc. A.S.D. Calcio Cavarzere, adottava l'atto di deferimento del 3 giugno 2026, notificato agli incolpati il giorno successivo.

La fase precedente l'udienza del 2 luglio 2026

A seguito della notifica dell'atto di deferimento (e precisamente in data 25 giugno 2026), il sig. Davide Pizzo e la soc. A.S.D. Calcio Cavarzere, entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Scalco, facevano pervenire un'articolata memoria difensiva, con la quale eccepivano, in primo luogo, l'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento, per violazione dell'art. 125 comma 2 C.G.S. F.I.G.C., in quanto notificato oltre 30 gg dalla notifica della comunicazione di conclusioni indagini ex art. 123 comma 1 C.G.S. F.I.G.C.

Gli incolpati eccepivano, altresì, l'inattendibilità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in audizione dai sig.ri Fontana, Zantomio e Corazza, rimarcando sul punto che i verbali di audizione dei sigg.ri Fontana e Zantomio sarebbero del tutto identici e che, in violazione delle norme federali, il sig. Corazza ed il sig. Fontana sarebbero stati sentiti assieme (alla stessa ora, nello stesso luogo, avanti al medesimo soggetto inquirente), così come asseritamente evincibile dagli orari di apertura e chiusura dei relativi verbali.

Quanto sopra minerebbe la genuinità e veridicità delle dichiarazioni, integrando una violazione del principio di separazione delle fonti di prova e del dovere di obiettività della Procura, sanciti dall'art. 118 CGS FIGC, con conseguente asserita inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni.

In relazione ai profili di merito, gli incolpati argomentavano diffusamente in ordine all'insussistenza delle violazioni riportate nell'atto di deferimento, sostenendo che non ricorrerebbero in alcun modo gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti per giungere ad un giudizio di colpevolezza.

Ed invero il quadro probatorio di presunta colpevolezza del sig. Pizzo si fonderebbe unicamente su verbali di dichiarazioni di parte di dirigenti della società denunciante, sentiti tutti il medesimo giorno (due anche al medesimo orario) e dai quali emergerebbe un contenuto frutto di un palese "copia ed incolla" delle dichiarazioni altrui.

La Procura Federale non si sarebbe nemmeno preoccupata di convocare l'arbitro dell'incontro, unico soggetto terzo che avrebbe eventualmente potuto riferire circa i fatti contestati, chiarendo la valenza loro attribuita, ove percepiti.

Gli incolpati ribadivano, inoltre, la totale assenza, nel verbale del sig. Corazza, del passaggio relativo alle frasi che sarebbero state proferite dal sig. Pizzo ("*Io entro lo stesso... io entro lo stesso... io faccio quello che voglio*"), nonché la circostanza per cui nella relazione finale di indagine verrebbero attribuite al predetto Corazza affermazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dei sig.ri Denis Fontana e Roni Zantomio, cosa, questa, che non risulterebbero dal verbale di audizione dello stesso.

Emergerebbe, dunque, un innegabile travisamento dei fatti da parte della Procura Federale, la quale avrebbe provveduto ad una ricostruzione dei fatti assolutamente parziale, asseritamente inidonea a soddisfare quel grado di colpevolezza richiesto per giungere ad un giudizio sanzionatorio nei confronti del sig. Pizzo.

Al contrario, dai verbali di indagine emergerebbe unicamente che il sig. Pizzo non sarebbe entrato nell'area riservata, ma avrebbe meramente richiesto di potervi accedere per recuperare lo zainetto, con gli effetti personali, consegnato al team manager della squadra prima del match.

A seguito del diniego ricevuto, il Pizzo avrebbe invitato il proprio team manager a recuperare lo zaino ed a ritirarlo per proprio conto.

Il tutto si sarebbe svolto in un clima assolutamente sereno e senza alcuna colluttazione né frase offensiva pronunciata dal sig. Pizzo. Ed infatti, solo due dirigenti della società U.S. Ardisci e Spera avrebbero segnalato l'utilizzo, da parte dell'incolpato, di frasi offensive, senza tuttavia essere in grado di ricordarne il contenuto, mentre il terzo dirigente avrebbe affermato di non aver sentito nulla, nonostante la limitatezza degli spazi in cui sarebbero avvenuti i fatti.

L'incolpato si soffermava, inoltre, sulle violazioni contestate nell'atto di deferimento, per sostenere che l'art. 23 comma 2 NOIF e l'art. 37 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC costituirebbero precetti normativi di carattere assolutamente generale, non entranti nel merito dei fatti di causa.

Nel contempo, l'art. 19 comma 3 e art. 21 comma 9 del CGS FIGC sanzionerebbero l'effettivo accesso, da parte di tecnici squalificati, all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare, mentre, nella fattispecie all'esame, tale accesso sarebbe stato meramente tentato e non consumato.

Infine, non potrebbe eccepirsi la sola violazione dell'art. 4 comma 1 CGS FIGC, trattandosi di disposizione che non potrebbe essere interpretata come "norma salvagente" per punire condotte non sanzionabili nella forma del tentativo, in base alla norma speciale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(artt. 19 e 21).

Quanto sopra dimostrerebbe l'infondatezza delle violazioni contestate nell'atto di deferimento, con conseguente, asserita necessità di proscioglimento del sig. Pizzo e della società A.S.D. Calcio Cavarzere, coinvolta in virtù dell'operato addebitato al sig. Pizzo, che, tuttavia, non avrebbe alcuna responsabilità.

In conclusione, i deferiti chiedevano:

- in via preliminare: di dichiarare l'improcedibilità dell'atto di deferimento, per violazione dell'art. 125 comma 2 C.G.S. F.I.G.C. e conseguentemente di dichiarare estinto il presente procedimento;
- in via ulteriormente preliminare: di dichiarare l'inutilizzabilità dei verbali di audizione dei sig.ri Nicola Corazza, Denis Fontana e Roni Zantomio, con conseguente espunzione degli stessi dal fascicolo di indagine;
- in via principale: di prosciogliere da tutti i capi di incolpazione il sig. Davide Pizzo e la società A.S.D. Calcio Cavarzere;
- in via subordinata: previa applicazione di circostanze attenuanti, di contenere il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale e comunque non oltre la sanzione di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) C.G.S. F.I.G.C. e di prosciogliere da qualsivoglia addebito la società la società A.S.D. Calcio Cavarzere.

L'udienza del 2 luglio 2026

All'udienza del 2 luglio 2026, è intervenuto, in sede di discussione, l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale.

Sono altresì intervenuti l'Avv. Andrea Scalco ed il sig. Davide Pizzo.

Ha preso la parola l'Avv. D'Oria, il quale ha, in primo luogo, contestato la fondatezza delle eccezioni preliminari dispiegate dai deferiti.

Si è, dunque, riportato ai contenuti dell'atto di deferimento, chiedendo, in conclusione, l'irrogazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica nei confronti del sig. Pizzo e della sanzione di euro 200,00 di ammenda nei confronti della società.

L'Avv. Scalco ha insistito nelle eccezioni preliminari.

Nel merito, si è riportato agli scritti, ribadendo le conclusioni ivi formulate.

Il sig. Pizzo ha ribadito l'insussistenza dei fatti contestati.

La decisione

In via preliminare, il Collegio è chiamato all'esame dell'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2 C.G.S. F.I.G.C., in quanto notificato oltre 30 gg dalla notifica della comunicazione di conclusioni indagini ex art. 123, comma 1, C.G.S. F.I.G.C.

La predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

Sul punto, giova osservare che l'art. 125, comma 2, C.G.S. stabilisce che “ *L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato*”.

A sua volta, l'art. 123, comma 1, C.G.S., statuisce che “ *il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria*”.

Per consolidata giurisprudenza, <<.. Vi è una evidente corrispondenza anche letterale, oltre che logica, tra le due disposizioni, in quanto è visivamente evidente che il termine dalla cui scadenza decorrono i 30 giorni per la trasmissione del deferimento non può che essere il termine “assegnato” a difesa, il secondo dei due termini di cui al comma 1 dell'art. 123 C.G.S, termine peraltro non facoltativo se non quanto alla durata (non superiore a quindici giorni) ma obbligatorio quanto alla concessione. La sequenza procedimentale a carico della Procura federale è composta da avviso di conclusione indagini più termine a difesa per eventuale audizione o memoria, sicché il primo termine contemplato dall'art. 123 non è un termine finale, ma esclusivamente endoprocedimentale, che pertanto non è oggetto del rinvio di cui all'art. 125 comma 2. Il combinato disposto delle due disposizioni non consente altro tipo di interpretazione e la motivazione del Tribunale Federale nazionale è errata in quanto non ha neppure preso in considerazione la corretta sequenza del procedimento, peraltro volto a tutelare al massimo l'incolpato che ha sempre diritto ad un termine a difesa al termine della fase di indagine. Sul punto, comunque, si è espressa questa Corte affermando: “L'art. 125 comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell'atto di deferimento. La norma testualmente recita: “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. La disposizione va pertanto letta in combinato disposto con l'art 123, comma 1, CGS che prevede, all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell'incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi.” (CFA, Sez. IV, n.5/2022-2023). E ancora: “Il termine di cui all'art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall'art. 123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

notifica all'interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria" (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). Come detto, è dall'ultimo termine assegnato che decorre l'ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall'ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l'atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell'incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest'ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente adottati a discarico - se procedere all'archiviazione o disporre il deferimento" (CFA n.40/2021-2022)" (così testualmente CFA n. 0093/2024-2025, che ha significativamente riformato sul punto proprio la decisione di questo Tribunale n. 0149/2024-2025, richiamata dai deferiti a sostegno della fondatezza dell'eccezione dispiiegata).

Orbene, nella fattispecie all'esame, tenuto conto della data di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini (22 aprile 2026) e dell'assegnazione, con lo stesso, del termine di 15 gg dalla predetta notifica per l'espletamento delle prerogative difensive, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbe venuto a scadenza il 6 giugno 2026, con la conseguenza che la notifica dell'atto di deferimento, avvenuta il 4 giugno 2026, risulta del tutto tempestiva.

Resta dunque confermata l'infondatezza della proposta eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento.

Eguale infondata si appalesa l'eccezione d'inattendibilità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in audizione dai sig.ri Fontana, Zantomio e Corazza, motivata con il fatto che i verbali di audizione dei sig.ri Fontana e Zantomio sarebbero del tutto identici e che il sig. Corazza ed il sig. Fontana sarebbero stati sentiti assieme (alla stessa ora, nello stesso luogo, avanti al medesimo soggetto inquirente), così come asseritamente evincibile dagli orari di apertura e chiusura dei relativi verbali.

Ed invero, quanto al primo profilo, la coincidenza delle parole utilizzate dai due auditi Fontana e Zantomio non costituisce, di per sé solo, elemento che inficia l'attendibilità del relativo contenuto.

Allo stesso modo, in relazione al secondo profilo, il Collegio rileva che il collaboratore della Procura federale ha sentito in audizione, nel medesimo giorno (24 febbraio 2026) e presso la sede della società denunciante, i dirigenti della stessa società, sigg.ri Corazza, Fontana (Presidente) e Zantomio (Vicepresidente).

I relativi verbali riportano, quali orari di apertura e chiusura degli stessi, rispettivamente le ore 19,00 e 19,20 (Corazza), le ore 19,00 e 19,35 (Fontana) e le ore 19,45 e 19,50 (Zantomio).

In assenza di elementi che depongano inequivocamente per l'assunzione "contemporanea" delle dichiarazioni degli auditi (es. redazione di un unico documento), è ragionevole ritenere che le audizioni degli stessi si siano svolte separatamente ed in successione tra di loro e che l'indicazione del medesimo orario di apertura nei verbali di Corazza e Fontana sia frutto di un mero errore materiale/refuso (quanto all'indicazione dell'orario di apertura del verbale del sig. Fontana), immediatamente percepibile come tale. D'altro canto, contro la predetta assunzione "contemporanea" milita anche il differente orario di chiusura dei due verbali.

In ogni caso, va rimarcato, anticipando quanto si dirà meglio in seguito, che le dichiarazioni in questione si inseriscono in un più ampio e concordante quadro indiziario e/o probatorio, nel quale assume pregnante rilievo quanto dichiarato, nel corso dell'audizione del 10 marzo 2026, dallo stesso incolpato Pizzo.

In relazione ai profili di merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti della contestata responsabilità disciplinare a carico degli odierni deferiti.

A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, "Il criterio del più probabile che non costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio" (così, tra le altre, Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C).

Ed invero, "Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovvero sia del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica - fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo - del "più probabile che non", rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)" (SS.UU. n. 120/CFA/2022-2023/A).

Ne consegue che, per dichiarare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, "... non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti" (Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 0027/CFA-2025-2026).

Infine, l'Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Orbene, l'applicazione alla presente fattispecie delle richiamate coordinate ermeneutiche induce il Collegio a ritenere sicuramente sussistente la responsabilità del sig. Davide Pizzo, trovando i fatti a lui contestati oggettivo riscontro, alla stregua dei criteri sopra esposti, nelle emergenze di causa.

A tal ultimo riguardo, va rimarcata la presenza, nel fascicolo dell'odierno procedimento, di una pluralità di atti e documenti, i quali, valutati nel loro complesso, depongono, in maniera univoca e ragionevole, per la sussistenza delle condotte addebitate.

Ci si riferisce, in primo luogo, ai già richiamati verbali delle audizioni dei dirigenti della società U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924 (Fontana, Corazza e Zantomio).

Nello specifico, questi ultimi hanno concordemente ricostruito la condotta del sig. Pizzo in termini di insistente tentativo dello stesso, benché squalificato, di accedere all'area tecnica/spogliatoi, tentativo da cui il Pizzo, dopo aver cercato (addirittura) di spostare fisicamente le persone situate nei pressi nell'area tecnica (verbale del sig. Corazza e contenuto dell'originaria segnalazione alla Procura federale, confermato da tutti i dichiaranti e contenente il riferimento al tentativo di accesso con la forza), ha desistito solo a seguito del sopraggiungere di dirigenti della propria società.

Il tentativo di accesso, con il diverbio che né è derivato a fronte dell'ostacolo frapposto da incaricati della società ospitante, trova significativa conferma nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'audizione del 10 marzo 2026, dal sig. Daniele Vianello, direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere, il quale ha testualmente affermato che: *“Al termine della gara io e mister Pizzo ci siamo avvicinati all'ingresso dell'area spogliatoi divisa da una rete di recinzione con cancello d'ingresso. Preciso che il nostro mister in quella gara era squalificato e che aveva assistito all'incontro per contro proprio all'esterno del recinto di gioco non potendo essere inserito nella distinta ufficiale di gara. L'intento era quello di recuperare lo zainetto del mister Pizzo che si trovava all'interno del nostro spogliatoio. Una volta aperto il cancello di ingresso alla predetta area tecnica per poter accedere, entrambi noi due ci siamo accodati ad altri giocatori dell'Ardisci e Spera oltre ad altri dirigenti per poter accedere. Quando giunti sulla soglia, un componente incaricato della Società dell'Ardisci e Spera, ha spinto il nostro allenatore verso l'esterno profendendo la frase “tu qui non puoi entrare”. Aggiungo che di conseguenza c'è stato un battibecco tra i due senza tuttavia spingersi ad altro. Dopodiché mi premuravo di invitare il nostro mister ad allontanarsi dal posto cosa che di fatto è poi avvenuta, senza nessun'altra criticità”*.

A sua volta, il sig. Davide Pizzo, in sede di audizione del 10.3.2026, ha ammesso il tentativo di accedere all'area tecnica e l'“*accesso diverbio verbale*” che ne è scaturito, dichiarando testualmente che: *“.. Al termine della gara mi avvicinavo all'ingresso degli spogliatoi per recuperare il mio zainetto che avevo lasciato in custodia al dirigente accompagnatore Dall'Ara Matteo. Davanti all'ingresso un dirigente della Società Ardisci e Spera, mi disse che non avrebbe fatto entrare nessuno finché la terna arbitrale non fosse uscita. Oltre a me erano presenti anche giocatori e dirigenti dell'Ardisci e Spera che attendevano di entrare anch'essi. Ad un certo punto il cancello è stato aperto e mi sono accodato a quest'ultimi per entrare insieme a loro. Non appena varcato il cancello d'ingresso, sono stato stratonato e trascinato fuori in malo modo da un incaricato della Società dell'Ardisci e Spera con tanto di Giubbotto della Società. Da quel momento è nato un accesso diverbio tra me e questa persona che si è limitato esclusivamente ad uno scambio verbale senza alcuna offesa da parte mia. Dopodiché è sopraggiunto il nostro direttore sportivo insieme al nostro direttore generale, i quali hanno cercato di ricomporre il tutto ad un clima civile e conferendo dall'esterno con il mio dirigente accompagnatore mi sono fatto passare dalla parte superiore della recinzione il mio zainetto e autonomamente mi sono allontanato”*.

Resta, dunque, acclarato che il sig. Davide Pizzo, allenatore della A.S.D. Calcio Cavarzere, al termine della gara in trasferta della propria squadra con l'U.S. Ardisci e Spera A.C.D. 1924, disputata l'11.1.2026 e valevole per il girone C del campionato di Promozione, pur nella consapevolezza di trovarsi in una situazione soggettiva (squalificato sino al 4 febbraio 2026) assolutamente ostativa all'accesso all'area tecnica/spogliatoi, abbia scientemente e insistentemente tentato di entrarvi, innescando un accesso diverbio con soggetti riconducibili alla squadra avversaria ospitante, che lo avevano bloccato.

Quanto sopra, oltre a smentire irrimediabilmente le tesi difensive circa il clima sereno in cui si sarebbero svolti i fatti, risulta già di per sé idoneo ad integrare la contestata responsabilità disciplinare in relazione (quanto meno) alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 C.G.S., violazione del resto contestata anche in via autonoma nell'atto di deferimento.

A fronte di tanto, non possono trovare accoglimento le pur articolate (ed ulteriori) argomentazioni difensive, volte a valorizzare la circostanza per cui il sig. Corazza (a differenza degli altri due dirigenti, Fontana e Zantomio) ha dichiarato di non aver sentito le frasi specifiche attribuite al Pizzo (*“Io entro lo stesso... io entro lo stesso... io faccio quello che voglio”*), nonché a far valere il fatto che l'art. 19 comma 3 e art. 21 comma 9 del CGS sanzionerebbero l'effettivo accesso, da parte di tecnici squalificati, all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare, mentre, nella fattispecie all'esame, tale accesso sarebbe stato meramente tentato e non consumato.

Ciò in disparte la circostanza che lo stesso Pizzo, nella propria audizione del 10 marzo 2026, ha usato l'espressione testuale *“.. Non appena varcato il cancello d'ingresso”*, che evoca a rigore l'avvenuto ingresso nell'area tecnica/spogliatoi, pur seguito, nel caso di specie, dall'immediato blocco e “respingimento” da parte di soggetti incaricati dalla squadra ospitante.

Né, infine, può essere attribuita alcun valore esimente alla circostanza, anch'essa richiamata dagli incolpati, per cui l'intento del sig. Pizzo sarebbe stato semplicemente quello di recuperare lo zainetto, con i propri effetti personali, precedentemente affidato al dirigente accompagnatore, anche perché tale recupero, con ogni evidenza, avrebbe potuto avvenire con modalità compatibili con la propria condizione soggettiva di squalificato, come poi concretamente avvenuto (*“conferendo dall'esterno con il mio dirigente accompagnatore mi sono fatto passare dalla parte superiore della recinzione il mio zainetto e autonomamente mi sono allontanato”*).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In ogni caso, dei comportamenti, di rilievo disciplinare, ascritti al sig. Pizzo, è tenuta a rispondere la soc A.S.D. Calcio Cavarzere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., alla cui stregua *“La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”*.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva, in termini generali, che *«.. poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”*, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS, ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere *“necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo >>* (così, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026).

Ciò premesso, nel caso all'esame, in considerazione della natura ed effettiva gravità dei fatti e delle singole condotte e sulla base di una valutazione complessiva della vicenda di causa, il Collegio ritiene equo irrogare nei confronti degli incolpati le seguenti sanzioni:

- sig. Davide Pizzo, giornate 2 (due) di squalifica;
- società ASD Calcio Cavarzere, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Davide Pizzo, giornate 2 (due) di squalifica;
- alla società ASD Calcio Cavarzere, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Nicola Ruggiero

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 9 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai